

N°	SENT
N°	RGAC
N°	CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile,
composto da

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 24623, Ruolo Generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2017 e
vertente

TRA

SPEECH VILLAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata a Roma, viale Parioli n° 55, presso lo studio dell'avv.to Giovanni Carta,
che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Valeria Ceci del Foro
di Ascoli Piceno, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

OPPONENTE

E

INFOCALL S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata a Roma, via Ulpiano n° 47, presso lo studio dell'avv.to Paolo Di Candilo,
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale già allegata al ricorso per
decreto ingiuntivo, depositato in via telematica,



OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per l'opponente (verbale udienza di p.c.): "... l'avv.to Bottà conclude riportandosi alle conclusioni contenute nell'atto di citazione ed in particolare affinché il d.i. n° 2838/2016 sia revocato e posto nel nulla in quanto emesso da Tribunale incompetente per materia e territorio ed in violazione dell'art. 112 c.p.c., con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e condanna della controparte alle spese di giudizio; ...”;

per l'opposta (verbale udienza di p.c.): "... l'avv.to Di Candilo precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate con la comparsa di risposta, da intendersi di seguito interamente riportate. Si associa alla richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato all'opposta Infocall S.r.l., l'attrice Speech Village S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo (n° 2838/2016 del 6-9/2/2016 di questo Tribunale, n° 74815/2015 rg), ottenuto dalla convenuta per il pagamento della complessiva somma di 34.709,00 euro, oltre interessi legali come da domanda e spese, quale preteso credito vantato dalla stessa, socia di essa attrice, a titolo di restituzione di somme versate in prestito. Al riguardo la società attrice allegava che l'opposta aveva elargito un finanziamento ad essa attrice, incrementandone il patrimonio; che tutti i versamenti, effettuati al fine di consentire alla società lo svolgimento della propria attività di impresa, facevano parte dei finanziamenti dei soci, ex art. 2467 c.c., presentandosi formalmente come capitale di credito, ma costituendo nella sostanza parte del capitale; che ogni pretesa restitutoria, comunque da effettuare nel rispetto della disciplina in tema di postergazione, avrebbe comunque dovuto essere valutato alla luce della compensazione del controcredito vantato nei confronti della opposta; che in base all'art. 36 dello Statuto di essa opponente era previsto che qualsiasi controversia fosse insorta tra i soci o tra i soci e la società dovesse essere risolta da un arbitro



nominato dal Presidente del Tribunale del luogo, ove aveva sede la società, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto; che altra eccezione riguardava la materia oggetto del decreto, atteso che i finanziamenti dei soci e tutti i rapporti esistenti tra soci e società costituivano materia societaria, di esclusiva competenza del Tribunale Sezione Specializzata delle Imprese e non di quello Civile Ordinario; che inoltre non era competente per territorio il Tribunale adito, essendo inderogabilmente competente quello ove aveva sede la società (Ascoli Piceno) e quindi il Tribunale Sezione Specializzata delle Imprese di Ancona; che inoltre il decreto ingiuntivo era stato emesso in violazione dell'art. 112 C.p.c., non essendovi corrispondenza tra la somma chiesta e quella di cui era stato ingiunto il pagamento. Tanto premesso, la società attrice concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, integralmente richiamate all'udienza di p.c.: "Piaccia al Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice: 1. in via preliminare revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 2838/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 06.02.2016, in quanto emesso da Tribunale incompetente per materia e/o territorio; 2. sempre in via preliminare revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n. 2838/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 06.02.2016, in quanto emesso in violazione dell'art. 112 C.p.c.; 3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle predette eccezioni preliminari, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, accertare che Infocall S.r.l. è debitrice nei confronti di Speech Village S.r.l. e per l'effetto condannarla al pagamento della somma pari a 13.691,00 euro, oltre interessi di legge, ponendo, in previa eventuale compensazione, i crediti vantati dalle parti, o della diversa somma ritenuta di giustizia, sempre tenendo conto del disposto di cui all'art. 2467 c.c.. In ogni caso con condanna del convenuto opposto al pagamento delle spese di giudizio".

Si costituiva in giudizio la convenuta opposta Infocall S.r.l. in liquidazione, la quale concludeva nei seguenti termini: "Piaccia al Giudice adito ... B) Nel merito, rigettare l'opposizione cui si resiste, in quanto infondata in fatto e in diritto e le



domande con la medesima proposte; in ogni caso, comunque nel merito, accertare e dichiarare il diritto di Infocall S.r.l. in liquidazione al pagamento della complessiva somma netta di 34.709,00 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, per i prestiti di cui in narrativa, disposti in favore di Speech Village S.r.l.; per l'effetto condannare Speech Village S.r.l. ... al pagamento della complessiva domma netta di 34.709,00 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo, per i prestiti di cui in narrativa, disposti in favore di Speech Village, ovvero alla differente somma maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta di giustizia. Con vittoria di onori, diritti e spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio”.

All'udienza del 10/10/2016 mentre il procuratore dell'opposta “ ... *chiede accogliersi l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà. ...*” ed il procuratore dell'opponente “ ... *contesta le eccezioni, allegazioni e deduzioni della controparte e si oppone all'avversa richiesta ex art. 648 c.p.c.; in subordine chiede i termini ex art. 183/6 c.p.c. ...*”, veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., apparendo non manifestamente infondate le eccezioni sollevate dall'opponente, ed era disposto, per economica processuale, rinvio per la precisazione delle conclusioni sulle sollevate eccezioni pregiudiziali.

Alla predetta udienza, su richiesta delle parti, erano assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 gg) e di memorie di replica (ulteriori 20 gg): i termini ex art. 190 c.p.c. sono pertanto scaduti il 20/4/2017.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di rito va evidenziato che l'opponente, fra l'altro, ha eccepito l'incompetenza del giudice adito in monitorio per previsione di clausola compromissoria, contenuta nell'art. 36 dello Statuto.

Al riguardo va ricordato, come discorso di carattere generale, che nel caso di procedimento monitorio la previsione di una clausola contrattuale per arbitrato “... *non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all'adozione di tale provvedimento, ferma però restando la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di quella improponibilità dal*



giudice dell'opposizione" (cfr. fin da Cass. 3246/1989, in tema di arbitrato irrituale); che *"l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri"* (cfr. Cass. 8166/1999); che anche nel giudizio monitorio l'improponibilità o il difetto di competenza, rispettivamente nel caso di arbitrato irrituale e di quello rituale, non è rilevabile d'ufficio, ma sempre su eccezione (da qualificare in senso stretto) della parte interessata (cfr. Cass. 5265/2011, in tema di arbitrato irrituale); che la sollevata eccezione non può ritenersi abbandonata per effetto dell'eventuale proposizione, addirittura anche se formalmente non in via subordinata (cfr. Cass. 12684/2007), di domanda riconvenzionale, che presupporrebbe invero la 'competenza' del giudice ordinario.

Tanto premesso, giova poi ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).

L'opposta Infocall S.r.l. in liquidazione (attrice sostanziale), premesso di essere socia della Speech Village S.r.l., ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della predetta società per il pagamento della complessiva somma netta



di 34.709,00 euro, allegando che nella qualità aveva “ ... compiuto i seguenti prestiti in favore della Speech Village S.r.l.: € 7.2000,00 mediante bonifico in data 29 maggio 2013 ...; € 20.509,000, mediante bonifico in data 17 giugno 2013 ...; € 7.000,00, mediante bonifico in data 2 luglio 2013 ..., il tutto per un totale di € 34.709,00; che il liquidatore in data 24/472015 aveva richiesto alla ingiunta l'immediata restituzione delle somme oggetto di prestito; che le somme in questione risultavano puntualmente appostate nel bilancio della opponente relativo all'esercizio 2014, seppure indicato come debito ultrannuale, nonostante la tempestiva richiesta ... (di) ... modifica dello stesso da parte di essa convenuta. ...” (cfr. ricorso)

Da parte sua l'opponente ha eccepito, per quanto qui di rilievo, che la convenuta, diversamente da quanto previsto dallo Statuto (art. 36), aveva richiesto direttamente l'emissione di decreto ingiuntivo per il recupero delle somme asseritamente versate nella qualità di socio, disattendendo in tal modo le previsioni pattizie sul necessario ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Di fronte alla sollevata eccezione, l'opposta, come ribadito in comparsa conclusionale, ha dedotto che non sussisteva la competenza funzionale della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, atteso che il credito azionato nella fase monitoria aveva natura meramente pecuniaria e che non era stata posta in essere alcuna operazione di finanziamento nei confronti di Speech Village S.r.l..

Così schematicamente ricostituite le posizioni delle parti in ordine all'eccezione in parola, va altrettanto schematicamente ricordato che la domanda monitoria si fonda sulla richiesta di rimborso di somme che la convenuta aveva versato a titolo di 'prestito' (cfr. ricorso, paragrafo b)

Sul punto, va rilevato che l'art. 3, 2° comma, del D.Lgs 168/2003, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012, prevede che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, ... , per le cause e i procedimenti: ... a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque



promosse. ...; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; ...”, mentre al 3° comma è previsto che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”.

L'opposta ha eccepito che il thema decidendum del presente giudizio era circoscritto esclusivamente all'accertamento e alla condanna della opponente per la restituzione di somme versate, per stessa ammissione della opposta, a titolo di prestito, senza alcun riferimento al sottostante rapporto societario, con conseguente asserita non competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese e non applicabilità della clausola statutaria.

Si tratta di deduzioni non condivisibili, in quanto la pretesa azionata (restituzione di somme versate in prestito alla società) trova la sua causa proprio nel versamento effettuato dall'opposta, socia dell'opponente, in favore di quest'ultima società a titolo di mutuo.

E' ora necessario aprire una parentesi di inquadramento della fattispecie.

In caso di versamenti o esborsi personalmente eseguiti dal socio a favore della società, è tradizionalmente accolta in giurisprudenza e dottrina la distinzione fra capitale di rischio e capitale di credito e cioè fra versamenti effettuati dai soci in conto di futuro aumento di capitale e versamenti effettuati in favore della società a titolo di mutuo (cfr. Cass. 21563/2008; Cass. 7692/2006; Cass. 9209/2001).

Si tratta di una distinzione non meramente terminologica o di mero inquadramento dogmatico, in quanto vi sono dei notevoli risvolti pratici; infatti nel primo caso detti versamenti non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della stessa e solo nei limiti dell'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio di liquidazione, mentre nel secondo caso detti versamenti trovano la loro causa in un normale contratto di mutuo e vi è la possibilità per i soci di esigerne la restituzione anche durante la vita della società.



Il legislatore della riforma nel disciplinare la materia dei finanziamenti dei soci non ha inteso vietarli, anzi ha riconosciuto la piena legittimità degli apporti finanziari atipici dei soci, ma ha inteso tutelare le ragioni dei creditori sociali, al fine di evitare che possa determinarsi un contrasto fra il socio finanziatore e i creditori sociali attraverso l'appostazione di fittizie voci creditorie; in base all'art. 2467 c.c. (nel testo successivo alla riforma e da applicare *ratione temporis*) è infatti previsto che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ...” (1° comma) e che “... Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (2° comma).

E' stato efficacemente sostenuto in dottrina che in tal modo il legislatore della riforma abbia voluto introdurre un compromesso fra l'interesse della società al procacciamento di risorse finanziarie con quello dei creditori sociali a non veder lese le loro aspettative di pagamento; quindi i finanziamenti non vengono parificati *tout court* ai conferimenti, ma, attraverso la postergazione, si opera una sorta di riqualificazione coercitiva dei finanziamenti al fine di non pregiudicare i creditori sociali, sempre che -ben inteso- ricorra una delle condizioni previste dal su richiamato secondo comma dell'art. 2467 c.c..

Dunque nulla esclude, rientrando detto accordo nell'autonomia privata, che tra la società ed i soci possa essere convenuta l'erogazione di un capitale di credito e che i soci possano pertanto effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi, non rileva), con la possibilità di esigerne la restituzione alla scadenza del termine pattuito ed anche durante la vita della società.

A tal riguardo -a ben vedere- la stessa ampia e generica formula utilizzata dal legislatore nel secondo comma del citato art. 2467 c.c. (“... s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, quelli ...”)



consente di individuare, accanto al ‘tradizionale’ contratto di mutuo, un’ampia gamma di possibili contratti creditizi fra la società e i soci (apertura di credito, anticipazione bancaria, ecc.), oltre che una serie di comportamenti concludenti, che concretamente denotino una causa ed una funzione economica di finanziamento in favore della società: p.es. la mancata riscossione di dividendi già deliberati, l’adempimento di un debito della società verso terzi senza esercizio della rivalsa, ecc..

Il più volte richiamato art. 2467 c.c. si riferisce, quanto ai finanziamenti dei soci, a quegli apporti (diretti o indiretti) di denaro dei soci, che comportano l’obbligo di restituzione a carico della società e che, in quanto tali, si differenziano dai conferimenti propriamente detti e da quegli altri apporti volontari, destinati a capitalizzare la società (c.d. versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.) e non oggetto di alcun diritto di credito in favore dei soci, se non in sede di liquidazione o di operazioni sul capitale.

Alla luce delle superiori osservazioni assume quindi estrema rilevanza l’accertamento della volontà delle parti al fine di verificare a quale titolo sia stato effettuato il versamento.

Tornando al caso che qui ci occupa, è allora evidente che si è in presenza di rapporti societari, non fosse altro per la necessità di qualificare il versamento, da attribuire alla competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, senza che sia possibile procedere ad ingiustificate atomizzazioni e distinzioni (cfr. comparsa conclusionale di parte opposta: “ ... il credito, azionato da Infocall con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha fonte in un prestito, che, seppur operato da un socio, costituisce un ordinario rapporto obbligatorio di natura pecuniaria. Il rapporto societario che lega l’esponente all’opponente ha, infatti, costituito una mera occasione o antecedente (di fatto) del menzionato prestito, ma contrariamente a quanto pretende di sostenere controparte, non lo ha connotato di alcuna natura societaria. ...”).

La naturale conseguenza di quanto detto è che è pienamente applicabile al caso di specie la su richiamata clausola statutaria.

In conclusione, ritiene il Collegio che la pretesa, anche se si configura oggettivamente come richiesta di rimborso di somme di denaro, sia connessa ad un



negozio, che si ricollega al rapporto societario e che deve essere oggetto di specifico accertamento in sede arbitrale, anche ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 2467 c.c., disciplina sulla postergazione invero invocata dalla stessa società opponente.

Tanto premesso, appare necessario riportare l'art. 36 dello Statuto in base al quale è previsto che “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta fatta dalla parte più diligente” (cfr. doc. 2 di parte opponente).

Si tratta, come desumibile *a contrario* dall'art. 808 ter, 1° comma, c.p.c., di clausola per arbitrato rituale, sicuramente valida ex art. 34, 2° comma, D.Lgs 5/03 (“La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina é richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”), in quanto la nomina dell'arbitro è rimessa a soggetto terzo.

Inoltre, atteso l'oggetto della causa e quindi il chiaro riferimento a diritti disponibili di natura patrimoniale, va escluso che possa trattarsi di controversia per la quale sia obbligatorio l'intervento del PM e che quindi la stessa non possa formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, 5° comma, citato D.Lgs 5/2003, ancora applicabile in tema di arbitrato).

A quest'ultimo riguardo va ricordato che mentre in passato si faceva riferimento alle materie che non potevano essere oggetto di transazione - l'intransigibilità era comunque una nozione più ristretta della indisponibilità, in quanto vi possono essere controversie su diritti disponibili, ma non transigibili- e si distingueva fra interessi individuali ed interessi posti a tutela della società o della collettività dei soci, attualmente si fa riferimento, come eccezione alla regola,



all'indisponibilità dei diritti ai fini della non compromettibilità in arbitri delle relative controversie (art. 806 c.p.c.).

E' pertanto necessario accertare caso per caso, in base all'oggetto della controversia, la disponibilità o l'indisponibilità del diritto, verificando in concreto se il diritto in questione sia o meno protetto mediante la predisposizione di norme inderogabili e la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento, svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte.

Nel caso di specie non pare dubitabile che -come detto- si tratti di normali questioni patrimoniali, che le parti ben possono liberamente regolarizzare o estinguere attraverso propri atti negoziali.

Orbene, considerato il requisito soggettivo in uno con quello oggettivo ("... Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ..."), è evidente che tale disposizione statutaria risulta vincolante in relazione agli atti o fatti, posti in essere o comunque venuti ad esistere -per quanto qui di interesse- fra soci e società, che siano fonte di controversia fra le parti e che si ricolleghino causalmente alla condizione di socio (cfr. docc. 2, 3 e 4 di parte opposta: bonifici con causale: 'prestito soci' e doc. 6: nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 alla pag. 8, voce 'debiti v/soci per finanziamenti oltre l'esercizio successivo' con l'indicazione di 34.709 euro quale consistenza iniziale del debito).

Si tratta di previsione pattizia in materia compromissoria del tutto conforme al dettato normativo e vincolante per i paciscenti (cfr. art. 34, 3° comma, D.Lgs 5/2003: "La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia").

Alla luce delle risultanze di causa ed essendo in presenza di valida clausola statutaria per arbitrato rituale, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio, con conseguente competenza a decidere in capo al nominando arbitro unico; va quindi con sentenza dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Risulta pertanto assorbita ogni altra eccezione e questione di merito.



Deve essere fissato in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio davanti al collegio arbitrale, da nominare a norma del citato art. 35 St, il tutto alla luce di Corte Cost. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter, 2° comma, c.p.c., nella parte in cui escludeva l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile.

E' di tutta evidenza, al fine di evitare equivoci, che l'opposizione è stata correttamente proposta davanti all'ufficio giudiziario che aveva emesso il decreto ingiuntivo -si tratta di competenza funzionale (art. 645 c.p.c.)- e che, accertata l'incompetenza del giudice del monitorio per previsione statutaria di clausola compromissoria, il decreto ingiuntivo è stato necessariamente dichiarato nullo e revocato, con la conseguenza che oggetto della riassunzione è solo ed unicamente la domanda di merito (accertamento del diritto e condanna al rimborso di quanto in ipotesi dovuto dalla società), contenuta nell'originario ricorso per decreto ingiuntivo.

Non essendo impedito il ricorso alla procedura monitoria, in quanto l'eccezione di compromesso presuppone l'instaurazione del contraddittorio e la volontà dell'opponente di farla valere, vanno integralmente compensate le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in monitorio per essere competente a decidere sulla domanda restitutoria di Infocall S.r.l., in base a Statuto, l'arbitro unico, davanti al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo e revoca il decreto ingiuntivo opposto n° 2838/2016 del 6-9/2/2016 di questo Tribunale, n° 74815/2015 rg;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso a Roma, il 26/4/2017



il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

